

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Okeanos - Insieme alla scoperta del mare

Art. 1 - Denominazione - Sede

1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive variazioni è costituita la associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione **Associazione Sportiva Dilettantistica OKEANOS - Insieme alla scoperta del mare**, (di seguito denominata "Associazione"), con sede a legale nel Comune di Firenze.

2 - Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato:

- a) dal Consiglio Direttivo senza dover obbligatoriamente ricorrere all'Assemblea dei Soci se avviene all'interno del medesimo Comune e non necessita di modifica statutaria;
- b) dall'Assemblea Straordinaria dei Soci se avviene in altro Comune e necessita di modifica statutaria.

3 - L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri o Enti di promozione sportiva nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

4 - L'Associazione può istituire altre sedi, nonché sezioni, gruppi ed ogni altra forma organizzativa periferica utile al conseguimento degli scopi associativi.

5 - L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopo - Oggetto - Durata

1 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione e solidarietà. e non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

2 - L'Associazione che è basata su principi solidaristici, di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire ai Soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali e che non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere regolata, oltre che dal presente Statuto e dal Codice Civile (art. 36), dall'Art. 73 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche (T.U.I.R.) e, se attuabili, dalla Legge Nazionale 266/91 sul Volontariato, dalla Legge 225/92 su Protezione Civile e Leggi regionali attuative.

3 - L'Associazione, con spirito altruistico, si prefigge i seguenti scopi:

- a) la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività sportiva dilettantistica e amatoriale, con particolare riguardo alla attività subacquea e natatoria, comprese l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento di tali attività;
- b) la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, ricreativa, e del tempo libero e di interesse sociale, con particolare riguardo alla attività subacquea, quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;
- c) organizzare e gestire attività ricreative, e culturali e turistiche di interesse sociale a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci;
- d) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente prevalentemente marino e subacqueo;
- e) organizzare e rappresentare manifestazioni sportive e/o ricreative, spettacoli di qualunque genere sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati in via diretta o in collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione;
- f) istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative e del tempo libero;
- g) acquistare, vendere, costruire e gestire palestre, piscine, impianti sportivi polivalenti e culturali, pubblici e privati, per il conseguimento di finalità di utilità generale;
- h) attuare, riservandone l'utilizzo ai Soci, servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, intrattenimenti musicali, videoteca, ecc., osservandone le norme amministrative e fiscali;
- i) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei Soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
- j) aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- k) organizzare, gestire e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, corsi per l'apprendimento e l'aggiornamento, centri di studio nel campo sportivo, educativo, ricreativo, culturale e del tempo libero, anche con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- l) editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa e ricreativa;
- m) svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport ed il tempo libero;

- n) esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della Assemblea dei Soci;
- o) proporre e garantire i servizi di assistenza culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
- p) perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate.

4 - L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 3 - Soci

1 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa e le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli.

2 - La domanda di ammissione da parte di un nuovo Socio, nella quale dovranno essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dello Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione con allegato, solo per i Soci Ordinari, il certificato medico di idoneità sportiva.

3 - Le società, associazioni ed Enti che intenderanno diventare soci dell'Associazione, dovranno presentare richiesta d'associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

4 - In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata da colui che esercita la potestà parentale e che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

5 - Il Consiglio Direttivo potrà delegare un proprio consigliere ad esaminare e accettare le richieste di ammissione a Socio che dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo successivo per la ratifica a verbale e riportate a Libro Soci.

6 - All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7 - Nel caso di diniego da parte del consigliere delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei Soci che sarà convocata.

8 - I Soci si dividono in Ordinari, Simpatizzanti e Onorari:

- a) sono Soci Ordinari coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione per svolgere una attività contemplata negli scopi del presente Statuto;
- b) sono Soci Simpatizzanti coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione e che per spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota a favore dell'Associazione, senza svolgere le attività sportive cui Art. 2 comma 3 lettera a).

9 - Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri e la loro qualifica da' diritto:

- a) a partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni dell'Associazione;
- b) a collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- c) quando maggiorenne, a essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- d) a prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'Associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati.

10 - Tutti i Soci sono tenuti:

- a) all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione;
- b) all'osservanza di quanto stabilito dagli statuti e regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva in caso di relativa affiliazione;
- c) a concorrere alle spese generali dell'Associazione attraverso il versamento di una quota associativa annuale e all'eventuale versamento di un contributo associativo annualmente stabilito in funzione dei programmi di attività prescelto e delle concessioni stipulate dall'Associazione, senza peraltro nulla pretendere in termini di utili o dividendi;
- d) ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede.

11 - La quota associativa e/o i contributi di attività vengono quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale e/o i contributi di attività versati non possono essere restituiti, rivalutati e trasmessi ad altra persona, se non nei casi espressamente previsti dalla Legge.

12 – Possono essere nominati anche dei Soci Onorari, con un numero massimo di cinque in carica durante ogni anno sociale.

I Soci Onorari sono persone fisiche o Enti che, per speciale benemeranza acquisita nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi, vengono proposte con motivazione dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto (1/4) dei Soci che possano validamente costituirsi e deliberare in Assemblea, ed accolte dal Consiglio Direttivo con voto unanime.

In deroga a quanto riportato ai commi precedenti, il Socio Onorario:

- a) non è tenuto al versamento della quota sociale annuale,
- b) può partecipare alle Assemblee dell'Associazione ma non ha diritto di voto,
- c) non può accedere a cariche sociali,
- d) la sua nomina ha la durata di tre anni sociali.

Art. 4 – Decadenza dei Soci

1 - La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione per morosità, radiazione o per causa di morte ed in nessun caso il Socio ha diritto al rimborso della quota associativa e/o del contributo associativo annuale versato, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

2 - Il recesso da parte del Socio ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul Libro Soci.

3 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.

L'esclusione per morosità dell'associato decorre tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e con conseguente annotazione sul Libro Soci;

4 - La radiazione sarà proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci nei confronti del Socio:

- a) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie e/o in concorrenza agli interessi dell'Associazione;
- b) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione e/o degli Enti affiliati;
- d) che adotti comportamenti atti ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione o produca gravi disordini durante le assemblee;
- e) per appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- f) che adotti comportamenti, commissivi od omissivi, atti ad arrecare in qualunque modo danni materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

5 - La comunicazione della radiazione dovrà essere comunicata al Socio destinatario mediante lettera o posta elettronica e deve essere motivata.

6 – Il Socio radiato potrà ricorrere al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data della comunicazione. In tale caso il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre la radiazione all'esame dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, che sarà convocata entro due mesi, e alla quale dovrà essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

7 – La radiazione diventa operante con annotazione nel Libro Soci.

Art. 5 – Risorse economiche - Fondo Comune

1 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati versati periodicamente nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio, quando demandata dall'Assemblea dei Soci;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da raccolta fondi e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale;

2 - Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

3 - Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Art. 6 - Esercizio Sociale - Bilancio

1 - L'esercizio sociale inizia il 01 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno o diverso periodo liberamente determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

2 - Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario, secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea Ordinaria dei Soci per essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga alla presentazione può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento ma che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3 - In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4 - Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i Soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai Soci mediante posta elettronica unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

5 - L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 11 comma 11.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;

Art. 8 - Assemblee dei Soci

1 – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i Soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2 - La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e/o mediante invio per posta elettronica almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

3 - Il diritto di voto è riconosciuto ai Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

4 - Tutte le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente elegge il Segretario dell'Assemblea.

5 - Le deliberazioni relative a persone devono essere adottate a scrutinio segreto. Per le altre il sistema di votazione sarà stabilito, in via preliminare e prima di ogni votazione, dal Presidente dell'Assemblea.

6 - Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che sarà sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dai tre scrutatori, se eletti.

7 - Nel caso di elezioni dei componenti degli Organi dell'Associazione, l'Assemblea dovrà nominare i tre scrutatori e una apposita Commissione che dovrà presiedere le votazioni, predisporre l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto, preparare le schede e nominare i tre scrutatori.

Art. 9 - Assemblea Ordinaria dei Soci

1 - L'Assemblea Ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) si esprime sulla relazione del Presidente circa l'attività svolta dalla Associazione nell'esercizio precedente;

- b) indica i criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare in avvenire la sua attività in merito ai problemi generali che interessano l'Associazione stessa;
- c) approva i bilanci consuntivi e preventivi, udite le relazioni del Consiglio Direttivo;
- d) determina la misura e le modalità di riscossione della quota associativa annuale, dei contributi integrativi dovuti dai Soci, quando tale determinazione non viene deputata al Consiglio Direttivo dalla Assemblea stessa;
- e) elegge i membri del Consiglio Direttivo e, quando previsti dalla legge, il Consiglio dei Probiviri e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera:
 - I. sulla approvazione di eventuali regolamenti interni;
 - II. sulla radiazione dei Soci dell'Associazione;
 - III. sull'eventuale trasferimento della sede legale fuori dal Comune;
 - IV. su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

2 - L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, che predisponde l'Ordine del giorno, almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per il bilancio preventivo per l'anno futuro.

3 - L'Assemblea Ordinaria si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto di Soci, che possano validamente costituirsi e deliberare in Assemblea. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

4 - L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. Trascorso almeno un giorno da quella fissata in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà a maggioranza assoluta degli intervenuti aventi diritto al voto, su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 10 - Assemblea Straordinaria dei Soci

1 - L'Assemblea in sede Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e la nomina dei liquidatori e la relativa devoluzione del patrimonio residuo;
- c) sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione.

2 - L'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno tre quinti (3/5) dei Soci, che possano validamente costituirsi e deliberare in Assemblea, con esclusione delle deleghe. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

3 - L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorso un giorno dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 - Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte, sia in prima che sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) degli associati che possano validamente costituirsi e deliberare in Assemblea esprimendo il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ed un massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletti tra i Soci maggiorenni e restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche.

2 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e nel suo seno elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i Consiglieri. Tutti i sopraindicati eletti non potranno ricoprire cariche sociali in altri organismi, siano esse società od associazioni nell'ambito della disciplina indicata nell'art. 2 comma 3 del presente Statuto. Tali incarichi saranno svolti gratuitamente.

3 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e predisporre l'Ordine del giorno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4 - La convocazione è fatta a mezzo lettera inviata e/o comunicata anche per posta elettronica, da spedirsi non meno di dieci giorni prima dell'adunanza. Tale formalità può venir meno quando è presente l'intero Consiglio Direttivo ed i suoi componenti si dichiarino edotti sugli argomenti all'ordine del giorno.

5 - Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e non è ammessa la delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

6 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

7 - Il Consiglio Direttivo è chiamato ad interpretare la volontà dei Soci in ordine alla realizzazione delle finalità statuarie, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ed ha i seguenti compiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e predisporre il rendiconto economico e finanziario;
- c) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) delegare il Presidente a stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e sullo scioglimento delle Sezioni Sportive e sulla adesione e affiliazione al CONI e/o alle Federazioni sportive nazionali e/o agli Enti di promozione sportiva;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la radiazione e l'esclusione dei Soci;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) determinare la misura e le modalità di riscossione della quota associativa, dei contributi associativi dovuti dai Soci in base ai programmi di attività, quando demandate dall'Assemblea dei Soci;
- j) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

8 - Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto.

9 - I verbali del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei Soci che richiedano di consultarli.

10 - In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei Soci e rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

11 - Se viene meno il numero minimo dei membri previsti all'Art. 11 comma 1 il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea Ordinaria dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Presidente - Vicepresidente - Segretario

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma legale e come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Per la gestione straordinaria dell'Associazione, ivi compreso il potere di stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, nonché di procedere ad acquisti sia di beni mobili che immobili, è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

2 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo e ne svolge le mansioni.

3 - Il Segretario tiene la contabilità ed i libri dell'Associazione e ne cura i relativi adempimenti, nonché è custode della Cassa dell'Associazione.

4 - In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo cui Art. 11 comma 1.

Art. 13 – Libri sociali

1 – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) il Libro Soci,
- b) il Libro Verbale delle Assemblee,
- c) il Libro Verbali del Consiglio Direttivo

2 – I libri sociali, con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale e della regolarità della loro tenuta sono responsabili il Presidente ed il Segretario.

Art. 14 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 15 - Controversie

1 - Per tutte le controversie di natura giurisdizionale e disciplinare, ivi comprese quelle in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, nonché per le vertenze di

qualsiasi tipo tra i Soci e gli Organi della Associazione, saranno competenti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, tre Provir, nominati dalla Assemblea dei Soci, che giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio. La loro decisione è inappellabile.

Art. 16 - Utili ed rimborsi

1 - Durante la vita della Associazione è fatto esplicito divieto di distribuire o corrispondere, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge, ai Soci, ai membri del Consiglio Direttivo, ai Provir e a chiunque altro svolga mansioni all'interno della Associazione.

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

1 - In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà anche uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci, determinandone i poteri.

2 - Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) degli associati che possano validamente costituirsi e deliberare in Assemblea.

3 - Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti e/o Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di utilità sociale o ad istituzioni di beneficenza.

Art. 18 - Norma Finale

1 - L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

2 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

Modificato con Assemblea Straordinaria dei Soci in data 29 settembre 2021

il Presidente
Paolo Di Maggio

il Segretario
Daniele Dardi